TRIBUNALE DI LATINA

CONTENZIOSO CIVILE

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A./

R.G., 714/2014 – G.E. Dott. F. CINA

INCARICO E QUESITI

Il sottoscritto Ing. Alessandro Grimaldi con studio tecnico in Latina via Adda (pal Morselli), iscritto all'Albo professionale al n. A 400, è stato nominato Consulente tecnico d'Ufficio nel giudizio di divisione endoesecutivo relativo alla vertenza: BANCA MPS / \$\frac{1}{2}\$ FS.G. 714/2014.

In data 27-01-2016, dopo aver prestato il giuramento di rito, il Sig. Giudice poneva al C.T.U. i seguenti quesiti:

Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali C.T., svolta ogni indagine ritenuta opportuna (anche mediante accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari) e tenuto conto delle risultanze della perizia di stima già depositata nel corso della procedura esecutiva il cui fascicolo risulta acquisito agli atti:

- 1) verifichi la completezza della documentazione acquisita, con particolare riguardo alla documentazione ipotecaria (ovvero alla relazione notarile sostitutiva della stessa) relativa al ventennio anteriore alla data di introduzione del giudizio di divisione e sul nominativo di ciascuno dei comproprietari (documentazione questa necessaria per individuare e verificare quali siano i creditori iscritti e gli eventuali aventi causa dai comproprietari);
- 2) individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni oggetto della massa da dividere e ne verfichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota e le iscrizioni e trascrizioni su di essa gravanti;
- 3) descriva dettagliatamente i beni stessi e ne dia la rappresentazione grafica e fotografica;

- 4) predisponga un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
- 5) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
- 6) rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 28/02/85 n. 47 e successive modifiche.

RELAZIONE PERITALE

ESAME DEGLI ATTI

Dall'esame degli atti allegati al fascicolo di causa emerge, in sintesi, quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 29-01-2014 la Banca Monte dei Paschi di Siena conveniva in giudizio il Sig. Contro Politato in proprio e quale erede della Sig.ra Politato unitamente ai suo fratelli e sorelle Mariano Monte di Paschi di Siena degli artt. 795 c.p.c. e seguenti omissis, procedere alla divisione giudiziale dei seguenti immobili, siti in Comune di Latina, loc. S.Fecitola:

Terreni attualmente distinti in NCT al foglio 151

•	Particella 158 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	2150
•	Particella 267 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	1430
•	Particella 354 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	4366
•	Particella 355 – seminativo irriguo - cl. 2	di mq	179
•	Particella 356 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	166
• `	Particella 357 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	628
•	Particella 358	di mq	18
•	Particella 359 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	824
ě	Particella 360 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	154
•	Particella 361 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	914
•	Particella 362 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	352
•	Particella 363 – seminativo irriguo - cl. 2 -	di mq	675

Sig.ra Paris Company per la quota di 4/12.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Sig. Carlessa Roberto il quale si oppone alla richiesta di divisione formulata dalla Banca Monte del Paschi di Siena ed in sintesi chiede:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contraris rejectis

- In via principale
- 1- Respingere le domande di parte attrice in quanto per gli stessi immobili indicati è già presente una sentenza di divisione giudiziale del Tribunale di Latina;
- 2- Confermare la sentenza n° 1261/08 del 27/08/2008 del Tribunale di Latina che è in fase di trascrizione
- In via istruttoria concedere termine per il deposito della suddetta sentenza n° 1261/2008 debitamente trascritta

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Sig.ra Controlla la sig.ra controlla

Piaccia all'Illimo Tribunale adito, preliminarmente prendere e dare atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere e, comunque in subordine, rendere ulteriormente efficace e definitivo il progetto divisionale così come già stabilito e dichiarato nella sentenza n. 1261/2008 emessa dal Tribunale di Latina in data 10/07/2008

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Sig. quale in sintesi chiede (pag. 6 dell'atto di comparizione e risposta)

- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare riconoscere e dichiarare che tra i fratelli Carlesso vi è già stata divisione ereditaria così come stabilito nella sentenza nº 1261/2008.
- Nel merito: il convenuto Carlesso Mauro non si oppone alla domanda di divisione giudiziale proposta dal terzo creditore pignorante a condizione che la stessa divisione tenga conto di quanto già statuito in sentenza.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il Sig. Controlle il quale in sintesi chiede:

- Voglia l'adito Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 4 c.p.c. e disposta CTU al fine della migliore determinazione, individuazione dei beni oggetto della comunione residua nonché della loro valutazione, disponga la divisione dei beni di che trattasi poiché essa può utilmente esperirsi facendo conseguire a ciascun comproprietario quanto ad egli pertiene.
 - In via istruttoria, chiede ammettersi CTU ricognitiva, estimativa e individuativa del progetto di divisione praticabile, salvo altre istanze istruttorie che si rendessero necessarie all'esito delle avverse costituzioni.

ACCERTAMENTI ESEGUITI E SOPRALLUOGO

A seguito dell'incarico ricevuto il sottoscritto CTU provvedeva ad eseguire nuovi accertamenti presso l'ufficio provinciale del Catasto e presso la CC.RR.II. di Latina al fine di verificare lo stato attuale delle quote di proprietà dei beni di cui trattasi ed i loro attuali riferimenti catastali.

In data 15/02/2016, come fissato in sede di udienza, è stato effettuato un sopralluogo sugli immobili; in quella data erano presenti i sigg. Carlesse Eugenie, Carlesse Maure e Carlesse Roberto, era invece assente la Sig.ra Carlesse Maure e Carlesse Maure e Carlesse Maure e Carlesse Roberto.

Letti i quesiti posti dal Sig. Giudice si apriva una breve discussione ed, a seguito di questa, gli intervenuti richiamavano quanto espresso nelle comparse di costituzione e risposta ribadendo nuovamente di ritenere valida la divisione dei beni, senza conguagli, così come riportata nell'atto transattivo del 03/07/1995 redatto dal Dott. Agronomo Prospero Ferrara in qualità di Consulente Tecnico del Tribunale di Latina per la causa n° 3915/94 vertente tra Calcara Roberto / Carbara Marca + 3 passata in giudicato con sentenza del Tribunale di Latina in data 10/07/2008, che tuttavia, ad oggi, non risulta trascritta.


CONSIDERAZIONI DEL CTU

Il CTU in considerazione del quesito posto dal Sig. Giudice, di quanto contenuto negli atti allegati al fascicolo di causa e delle dichiarazione espresse dai fratelli antico, presenti in sede di sopralluogo, ritiene opportuno premilinarmente rappresentare la divisione invocata dagli stessi così come riportata negli atti sopra richiamati.

In detto atto transattivo si legge:

- A. Con atto per Notaio Mario Orsini del 15/11/1979, repertorio 151645, raccolta 10116, trascritto in Latina il 26/11/1979 al n° 13217 il Sig. Contratti donava al figlio Colombia ma 20 000 di terreno di sua proprietà identificato al NCT di Latina al foglio 151, p.lle n° 7 di ma 18 295, n° 222 di ma 85 e n° 224 di ma 1 620 (18 295+85+1 620 = 20 000 ma).
- B. In data 14/10/1986 decedeva in Latina, senza lasciare testamento, il Sig. Carlosso Circ lasciando suoi eredi legittimi la moglie Eng. a But a consuma nella misura di un terzo ed i figli Carlosso Polonto Eng. a manto nella misura di un sesto ciascuno dei beni caduti in successione (reperibili in Catasto al foglio 151, p.lla ex 223 e p.lla 158.
- C. Con atto di donazione-vendita-divisione per Notaio Luisa Ragosta del 29/01/1988, rep. 3660, racc. 1104, trascritto in Latina il 23/02/1988, Rp 2290 i contraenti stipulavano:
 - 1. La Signa de la comuna donava ai propri figli Callera Relecto, Eagento, Mania Mania la quota di sua spettanza sul fabbricato sito in Comune di Latina, via Santa Fecitola 21 (già 19) costituito da tre unità immobiliari, sviluppato su due piani, censito al NCEU di Latina alla partita 19210, foglio 151, p.lle 223/1, 223/2, 223/3 con l'esclusione del terreno circostante che restava in comunione tra i coeredi.
 - 2. I sigg. Carlosse Engine Carlos vendevano la quota ideale di comproprietà pari ad un quarto ciascuno spettante sul fabbricato di cui al punto precedente, ai coniugi Carlosse Pobarto a Capezzi Pita, da una parte e Carlosse Maisse Propriili Ciarrisse, dall'altra, per una quota di un quarto per ogni coppia del fabbricato citato.
 - 3 I coniugi Contra Poborto Commin Pitched i coniugi Contra Si attribuiscono a titolo di divisione definitiva ed irrevocabile delle quote ben identificate del fabbricato suddetto, nonché la corte in comune.
- D Il Sig. Carlos Eugeno, con volontà espressa e sottoscritta davanti al C.T.U., conferiva nella massa ereditaria mq 19 000 dei 20 000 avuti per donazione dal padre di cui al punto A

Con riferimento alla seguente planimetria (fuori scala) si individuano le proprietà assegnate a ciascun erede relative all'atto richiamato.



Come è possibile notare le varie quote sono formate da particelle intere derivanti dai frazionamenti, operati successivamente all'atto transattivo, ed, ad avviso dello scrivente, proprio allo scopo di rendere attuabile detta divisione.

Nel dettaglio questa, con riferimento alle superfici indicate negli atti catastali, prevede

ASSEGNAZIONE A **


***CONTRACTOR OF THE DEPOSIT OF THE DEPOSIT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Carlesso Marisa		Carlesso Roberto
> p.lla 158	per mq 2150	➤ p.lla 350 per mq 2442
➤ p.lla 224	per mq 1620	➤ p.lla 354 per mq 4366
➤ p.lla 267	per mq 1430	➤ p.lla 365 per mq 392
➤ p.lla 266	per mq 1090	> p.lla 357 per mq. 628
> p.lla 351	per mq 808	> ½ p.lla 223 per mq 92
➤ p.lla 361	per <u>mq 914</u>	> ½ p.lla 358 per mq 9
	Totale mq 8012	> ½ p.lla 360 per mq 77
,		Totale mq 8006

Carles	esso Eugenio Carlesso Mauro								
>	p.lla 347	per	mq	6092	>	p.lla 348	per	mq	3932
>	p.lla 363	=per::::	-mq	≈ 675	>	p.lla 349	per	mq	2000
>	p.lla 355	per	mq	179	>	p.lla 362	per	mq	352
. >	p.lla 356	per	mq-	166	>	p.lla 366	per	mq	- 803
>	p.lla 222	per	mq	821 .	>	½ p.lla 223	per	mq	92
>	½ p.lla 360	per	mq	77	>	½ p.lla 358	per	mq	9
		Totale	mq	8010	>	p.lla 359	per	mq	824
							Totale	mq	8012


Con l'atto di transazione e relativa proposta di divisione ereditaria i fratellia hanno, di fatto, preso possesso delle relative quote e da allora le gestiscono autonomamente.

Detto quanto sopra si ritiene utile rappresentare l'incidenza che il LOTTO 2 ha sulla divisione transattiva precedentemente illustrata e, per una più immediata comprensione, si riporta appresso la divisione dei terreni suindicata con la sovrapposizione a linea tratteggiata del perimetro del LOTTO 2



Si nota che detto lotto ha accesso da un unico ponticello che si apre sulla via Santa Fecitola al civico 19 e serve almeno tre dei quattro fratelli (Della della d

Questo non presenta caratteristiche di omogeneità, infatti, con riferimento alla planimetria seguente, si nota che parte dei terreni può essere considerato agricolo (tratto in verde), mentre una seconda parte ha completamente perso le caratteristiche di terreno agricolo configurandosi ora come aree giardinate, corti pavimentate, aree di sedime di fabbricati, strade di accesso comuni ecc. (tratto in rosso) con valori di mercato completamente differenti già considerati nella precedente valutazione.



Ed, ancora, il decesso della Sig.ra Darisciana comporta che le quote di possesso dei fratelli passano da 2/12 a 3/12 ciascuno e quindi, con riferimento all'atto di pignoramento, ne deriverebbe che la quota di 3/12 del sig. Caricas Enguia risulterebbe ancora pignorata non per l'intero, ma per 2/12.

Comod<u>a divisibilità d</u>el lotto

Ai fini di una "comoda divisione", come richiesto nel quesito del Sig. Giudice e con riferimento all'art. 720 che disciplina l'ipotesi in questione, si riportano di seguito alcune

considerazioni.

Per aversi una comoda divisibilità del lotto, è necessario che il frazionamento dello stesso avvenga mediante determinazione di quote in concreto soggette a un autonomo e libero godimento.

La comoda divisibilità di un immobile va quindi guardata oltre che sotto l'aspetto economico anche sotto l'aspetto funzionale in modo da generare quote indipendenti e razionali.

Tali quote, pertanto, devono formarsi senza comportare problemi tecnici, senza gravare sull'originaria destinazione del bene, senza causare un deprezzamento del valore delle singole quote, in proporzione al valore dell'intero, senza eccessivi conguagli in denaro, senza rilevanti spese sia tecniche che per la realizzazione di manufatti che consentano un accesso indipendente alle quote, senza essere gravati da servitù di passaggio ed infine senza produrre cambiamenti alla sua normale destinazione ed utilizzazione.

Per quanto sopra ricercare una divisione del LOTTO 2 che comporti un realistico frazionamento delle particelle, che non alteri pesantemente l'attuale stato di possesso dei beni, che non comporti ingenti spese per frazionamenti, per eventuali opere da realizzare al fine di consentire accessi indipendenti (ponticelli , recinzioni), che non produca, infine, consistenti conguagli in denaro appare, a parere del sottoscritto CTU, alla luce delle diverse ipotesi dallo stesso analizzate , di difficile realizzazione configurandosi quindi una "non comoda divisibilità del bene".

Si fa riferimento, pertanto, al disposto dell'art. 720 che disciplina l'ipotesi in questione, ricordando che:

Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.

Tuttavia, si sottopone al giudizio del Sig. Giudice una ipotesi di divisione del LOTTO 2 che tenga conto del più volte richiamato atto transattivo, con l'individuazione in detto lotto delle particelle già da questo assegnate agli eredi, introducendo, però, una indispensabile, ma limitata variazione allo scopo di individuare in natura i 2/12 di proprietà del Sig. Garle o, sottoposti a pignoramento nella esecuzione immobiliare nº 450/2011.

Detta divisione prevede conguagli in denaro ed il frazionamento di una unica particella (p.lla 354) per mq 622 che, se da una parte comporta una diminuzione dei beni riferibili secondo l'atto transattivo al Sig. dall'altra comporta altresì una riduzione del conguaglio che lo stesso sarebbe chiamato a corrispondere, evitando inoltre la vendita per l'intero.

E quindi:

Valutazione ed Ipotesi di divisione del lotto 2

Relativamente all'attuale determinazione del valore del LOTTO 2 si ritiene che per questa possano ancora essere utilizzati, non essendo intervenute significative variazioni di mercato, i valori unitari già indicati nelle precedente ctu (E.I. 450/2011) per i terreni da considerare agricoli e per quelli destinati ad altri usi (piazzali,parcheggi,strade ,ecc), ovvero :

Terreni Agricoli:

6.00 €/mq

Terreni destinati ad altri usi: 50.00 €/mq:

E pertanto:

V(terreni agricoli) =

mq $9535 \times 6.00 = 6.57 \times 210.00$

V (laltri usi)

 $mq 2321 x \in 50.00 =$ € 116 050.00

Per un totale di :

V. (lotto2) = € 173 260.00


Si determina, quindi, la quota di pertinenza di ciascun erede in:

Valore quota di ciascun erede = € 173 260.00 x 3/12 = € 43 315.00

Il valore della quota pignorata di proprietà del Sig. Carlesso Eugenio si determina, in cifra tonda, in:

Valore _(quota pignorata) = € 173 260.00 x2/12 = € 28 877.00

Si riporta appresso lo schema planimetrico della proposta di divisione e la relativa la tabella di assegnazione e di valutazione.



province transmission

Dove: Ta = Terreni Agricoli, Au = Altre utilizzazioni

Tabella di valutazione

ioppiant contra an	100				_		共行用在在19 00年的	KI PORT OF THE STATE OF THE STA	-
Quota	di pe	rtinenza per cias	cun fratell	0 :	€ 173 2	60.0	0/4 = € 43 3	15.00	
	1							o meruwatun	\$128.W #
		Particelle	Superficie	F	o.unit		Valore	Conguagli	200
	Ta	p.lla 158	2150	€	6.00	€	12,900.00		TOTAL AND
A STATE OF THE STA		p.lla 267	1430	€	6.00	€	8,580.00		
	Та		914	*******	6.00	€	5,484.00		***
			Totale	qu	ota	€	26,964.00	€ 16,351.00	
	Та	p.lla 354 (parte)	3744	€	6.00	€	22,464.00		- war and a second
O CONTRACTOR CONTRACTOR	Carried to the same	p.lla 357				€.	31,400.00	The second	F 11 3 44 6
		1/2 p.lla 358	or have provide the common and an exerci-	,	50.00	€	450.00		- Constitution of the Cons
	Į.	1/2 p.lla 360	:		50.00		3,850.00		
Andrew Commence of the Commenc			Totale	gu	ota.	€	58,164.00	-€ 14,849.00	
ALL MATERIAL PROPERTY AND	-	And Tourness Conference on the Conference on the Conference of the	The state of the s	- Agenti	Controlled the control of the spineses.				
	Au	p.lla 359	824	€	50.00	€	41,200.00		4
	Au	Same and the same	352	€	50.00	€	17,600.00		-
	Au	1/2 p.lla 358	9	€	50.00	€	450.00		#*20,
			Totale	qu	ota	€	59,250.00	-€ 15,935.00	-[
		Section to the section of the sectio	normal decomposition of		arrowless awaye womany				-
	Та	p.IIa 363	675	€	6.00	€	4,050.00		-
	Та	p.lla 354 (parte)	622	€	6.00	€	3,732.00		·
	Au	p.lla 355			50.00	€	8,950.00	and the second second	-
	Au	p.lla 356	AND THE CONTRACTOR OF STREET	پېد د م	50.00	€	8,300.00		4
	Au	1/2 p.lla 360	77	€	50.00	€	3,850.00		- in
			Totale	qu	ota	€	28,882.00	€ 14,433.00	
	-	Valore totale	del lotto?			£	173,260.00	1	moš.

Come si evince dalla tabella di cui sopra la quota in natura da assegnare al sig. Contrare la copre il valore del pignoramento (€ 28 882.00 > € 28 877.00)

CONCLUSIONI

Concludendo la presente relazione e con riferimento ai quesiti posti si riassume:

- 1) La documentazione ipotecaria relativa al ventennio anteriore alla data di introduzione del giudizio risulta essere completa.
- 2)-3) I beni oggetto della massa da dividere sono quelli individuati al LOTTO 2 della E.I. 450/2011 come precedentemente riportato in relazione (pag. 2) e consistono in terreni agricoli e terreni ormai destinati ad altra utilizzazione quali corti pavimentate, strade, giardini ecc.

Detti beni sono pervenuti agli attuali proprietari in prima istanza per successione del padre Sig. Carlesso Sino nelle seguenti proporzioni:

Al coniuge Pari Girana per la quota di 4/12, ai figli Sigg. Carina Maria Poherto.

Eugenia a Maria per la quota di 2/12 ciascuno.

A seguito del decesso della madre Sig.ra la quota di sua proprietà si è devoluta ai quattro figli per la quota di 1/12 ciascuno, col chè la quota di proprietà dei terreni in discussione diviene pari ad 3/12 per ciascun erede.

(nota nella documentazione catastale (visure) attuale detti beni risultano ancora in ditta:

per 4/12; Elli Corlosso Marias, Poberto, Englisho per 2/12
ciascuno.

Sulla quota di proprietà del Sig. Carlesse Eugenia gravano le formalità già riportate nella E.I. 450/2011 oltre a: Trascrizione a favore e contro del 02/10/2014 Rp 16791, Rg 21550 Domanda Giudiziale – Divisione Giudiziale .

4) e 5) In considerazione di quanto contenuto in atti e della divisione, seguente ad atto transattivo del 03/07/1995, passata in giudicato con sentenza del Tribanate di Latina nº 1261/2008 del 10/07/2008, ancora non trascritta, relativa ad un più ampio compendio di terreni (LOTTO 1 e LOTTO 2) ed in merito alla richiesta formulata del Sig. Giudice, di procedere ad una comoda divisione con eventuali conguagli in denaro, esaminato lo stato di fatto e la situazione di possesso da parte dei Tili Cultura il sottoscritto è

dell'opinione che non ricorrano gli elementi necessari per una comoda divisibilità dei beni facenti parte del LOTTO 2 come ampiamente motivato in relazione (pag.4-5).

Tuttavia, si sottopone all'attenzione del Sig. Giudice una ipotesi di divisione del LOTTO 2 che tenga conto del più volte richiamato atto transattivo, con l'individuazione in detto lotto dei beni che lo stesso assegna eredi, introducendo, però, una indispensabile, ma limitata variazione allo scopo di individuare in natura i 2/12 di proprietà del Sig. Carlesse sottoposti a pignoramento nella esecuzione immobiliare n° 450/2011.

Ritenendo di aver espletato l'incarico affidatomi si chiude la presente relazione rimanendo comunque a disposizione del Sig. Giudice per ogni eventuale chiarimento.

Latina 12-05-2016

II CTU

Ing. Alessandro Grimaldi



RISPOSTA ALLE NOTE CRITICHE FORMULATE DALLE PARTI

Di seguito si riportano le osservazioni del CTU in merito alle note critiche alla bozza di relazione formulate dalle parti ed allegate alla presente.

Dette note sono state prodotte da:

- A) Dall'Avv. Murio Finnella see per la Rance Marchi Siona spui Titalico
- B) Dall'Avv . Stefano S. allotti per Carlegee P. L. Convenuto -
- C) Dall'Avv . Marco Brown Corless Marco Convenuto -

Di seguito si riportano le osservazioni del CTU.

A) Avv. Mario Fiandanese per la Banca Monte Paschi Siena s.p.a -Attrice -

In data 28-04-2016 l'Avv. Mario Fiandanese trasmetteva al sottoscritto le ""OSSERVAZIONI DI PARTE ATTRICE ALLA BOZZA DELLA RELAZIONE TECNICA D'UFFICIO IN DATA 19-04-2016".

L'Avv di parte attrice nelle sue note, al punto 1, pur apprezzando la risposta del CTU in merito al quesito posto dal Sig. Giudice riporta: "acclarando che i beni pignorati pro quota indivisa non sono divisibili"

Successivamente, sempre nelle proprie osservazioni, parte attrice contesta l'ipotesi di divisione del lotto 2 articolando tale contestazione in due punti a) e b).

Punto a)

In detto punto si legge: "...il CTU incorre in errore ed evidente contraddizione laddove, nonostante l'accertata indivisibilità dei beni di cui è causa ritiene di formulare una "ipotesi di divisione del lotto 2 che tenga conto del più volte richiamato atto transattivo" invocato dai convenuti....." ed "anche a voler ammettere una tale proposta formulata in contraddizione con l'acclarata indivisibilitàsi fa osservare che sul punto l'elaborato si rivela contraddittorio e non esaustivo".

- 1)" Contraddittorioatteso che è lo stesso CTU ad aver accertato <u>l'indivisibilità</u> dei beni stessi,"
- 2)" Non esaustivo, poiché nell'ipotesi divisionale nulla si dice sulla commerciabilità o meno della quota divisa da attribuire all'esecutato"

In merito il sottoscritto fa presente che i terreni sono, per loro natura, sempre divisibili, magari non comodamente, come sempre detto nella relazione, ma non per questo indivisibili come sostenuto da parte attrice; infatti una cosa è la non comoda divisibilità ed altra

